PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2016 – 2018

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26 gennaio 2016

Indice

- Premessa
- Natura giuridica e attività svolte da AOSTA FACTOR S.p.A.
- Adozione e aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione
- Soggetti coinvolti nell'attività di prevenzione della corruzione
- Individuazione e gestione dei rischi di corruzione
- Sistema di controlli
- Codice di comportamento
- Trasparenza
- Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici
- Formazione
- Tutela del dipendente che segnala illeciti
- Rotazione o misure alternative
- Monitoraggio
- Pianificazione azioni e attività

Allegati:

A. Tabella Mappatura dei processi
B. Adempimenti di pubblicità
C. Appendice – Le fattispecie di reato

PREMESSA

La Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 ("Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici") e la Determinazione n. 12 del ottobre 2015 ("Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione") dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito, anche "ANAC") hanno chiarito che alle società controllate, direttamente o indirettamente, dalle pubbliche amministrazioni, si applicano le misure introdotte dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") e che le suddette società devono adottare (se lo ritengono utile, nella forma di un Piano) misure di prevenzione della corruzione, che integrano quelle già individuate ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300").

Alle società controllate, direttamente o indirettamente, dalle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ("Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"), si applica la normativa sulla trasparenza contenuta nel citato decreto, oltre a quanto già previsto dall'art. 1, comma 34, della Legge n. 190 del 2012 per tutte le società a partecipazione pubblica, anche non di controllo.

L'art. 11, comma 2, lettera b), come novellato dall'art. 24-bis del Decreto Legge n. 90 del 2014, dispone che la disciplina del D.Lgs. n. 33 del 2013 prevista per le pubbliche amministrazioni sia applicata "limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea" anche agli enti di diritto privato in controllo pubblico, incluse le società in controllo pubblico che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni o di gestione di servizi pubblici.

Le predette società assolvono agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013, riferiti tanto alla propria organizzazione quanto alle attività di pubblico interesse svolte,

secondo gli adattamenti contenuti nelle Linee guida emanate con la Determinazione dell'ANAC n. 8/2015.

Per quanto riguarda le "attività di pubblico interesse regolate dal diritto nazionale o dell'Unione europea" svolte dalle società in questione, sono certamente da considerarsi tali quelle così qualificate da una norma di legge o dagli atti costitutivi e dagli statuti degli enti e delle società e quelle previste dall'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, ovvero le attività di esercizio di funzioni amministrative, di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche, di gestione di servizi pubblici.

Secondo quanto precisato dalla Determinazione dell'ANAC n. 8/2015, laddove una società controllata non svolga attività di pubblico interesse, quest'ultima è comunque tenuta a pubblicare i dati relativi alla propria organizzazione e a rispettare gli obblighi di pubblicazione che possono eventualmente discendere dalla normativa di settore, ad esempio in materia di appalti o di selezione del personale.

AOSTA FACTOR S.p.A. non riveste la qualifica di "ente di diritto privato in controllo pubblico" (società e altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi) o di "enti di diritto privato regolato o finanziato" (società e altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico: 1) svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione; 2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale; 3) finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici); pertanto AOSTA FACTOR S.p.A. non è destinataria della disciplina in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle amministrazioni pubbliche ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione prevista dal Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 ("Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi

presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190).

NATURA GIURIDICA E ATTIVITA' SVOLTE DA AOSTA FACTOR S.p.A.

AOSTA FACTOR S.p.A. (di seguito, anche "AOF" e/o "Società") è una società controllata al 79,31% da FINAOSTA S.p.A., società partecipata al 100% dalla Regione Valle d'Aosta.

AOF in data 8 ottobre 2015 ha presentato istanza di iscrizione all'Albo unico degli Intermediari Finanziari previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 385/1993 ed è sottoposta ai controlli di vigilanza della Banca d'Italia.

AOF ha per oggetto l'esercizio del factoring in tutte le sue fattispecie operative e di ogni operazione diretta a facilitare l'incasso dei crediti derivanti dall'esercizio da parte di terzi di attività commerciali.

Sono organi di AOF: l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Esecutivo (attualmente non nominato) e il Collegio Sindacale. L'Alta Direzione è rappresentata dal Direttore Generale. Nell'ambito del sistema dei controlli interni, l'Alta Direzione supporta il Consiglio di Amministrazione nei processi decisionali, definisce le procedure informative necessarie a consentire al Consiglio di Amministrazione piena conoscenza sui fatti aziendali, attua le direttive del Consiglio di Amministrazione per il raggiungimento di un modello di sistema dei controlli interni adeguato, propone per l'approvazione del Consiglio di Amministrazione le procedure e le modalità di gestione del rischio.

La Società ha istituito l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01. Le competenze dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 sono state attribuite al Collegio Sindacale.

AOF ha inoltre previsto, sulla base della normativa emanata da parte della Banca d'Italia, la costituzione di strutture di controllo, quali l'Internal Auditing (in considerazione delle proprie contenute dimensioni e quindi della limitata complessità organizzativa e operativa, AOF ha ritenuto di optare per l'esternalizzazione dell'attività di Internal Auditing affidandola ad una figura professionale qualificata, operante nell'ambito di un soggetto aziendale altamente qualificato e specializzato), e la Funzione Risk Management e Antiriciclaggio (Risk Controller).

Al fine di recepire le disposizioni della Banca d'Italia in materia di controlli interni contenute nella Circolare n. 288/2015, AOF nel mese di settembre 2015 ha istituito la Funzione Compliance (in considerazione delle ridotte dimensioni aziendali e al fine di

assicurare un presidio specializzato e altamente qualificato, per lo svolgimento delle mansioni affidate alla Funzione Compliance, la Società intende ricorrere all'esternalizzazione della funzione ed ha pertanto avviato le attività propedeutiche per l'individuazione di un outsourcer dotato di idonei requisiti professionali).

Rispetto all'ambito soggettivo di applicazione delle misure di prevenzione della corruzione, a AOF, società indirettamente controllata dalla Regione Valle d'Aosta, si applicano le misure introdotte dalla Legge 190/2012; la Società deve pertanto nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione e adottare misure di prevenzione della corruzione, in coerenza con le indicazioni delle Linee guida adottate con Deliberazione dell'ANAC n. 8/2015, laddove compatibili, ad integrazione di quelle già individuate ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

AOF non svolge attività di pubblico interesse, così come definite dalla Determinazione dell'ANAC n. 8/2015 (attività "così qualificate da una norma di legge o dagli atti costitutivi e dagli statuti degli enti e delle società e quelle previste dall'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, ovvero attività di esercizio di funzioni amministrative, di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche, di gestione di servizi pubblici"). Essa pertanto non nomina il Responsabile della trasparenza, non adotta il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e adempie agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013 nei limiti e con gli adattamenti di cui all'Allegato della Determinazione dell'ANAC n. 8/2015.

ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Con la redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (di seguito denominato "Piano"), AOF intende dare attuazione alle disposizioni introdotte dall'art. 1, commi 5 e 60, della Legge 190/2012 in tema di prevenzione e repressione dei fenomeni di corruzione e di illegalità nella pubblica amministrazione.

Il Piano intende inoltre rafforzare i presidi anticorruzione adottati da AOF con il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001, atteso che le situazioni potenzialmente rilevanti previste dalla Legge 190/2012 sono più ampie delle fattispecie penalistiche prese in considerazione dal D.Lgs. 231/2001 e che, come emerge dalla Determinazione dell'ANAC n. 12/2015, la nozione di corruzione è più ampia dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, ma coincide con la "*maladministration*", intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari.

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, viene approvato dal Consiglio di Amministrazione e viene pubblicato nel sito Internet della Società.

I contenuti del Piano vengono aggiornati di anno in anno, entro il 31 gennaio, sulla base delle risultanze emerse nella fase applicativa delle misure ivi individuate.

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016 - 2018 è il primo piano adottato da AOF.

Lo schema del Piano, elaborato dal Responsabile della prevenzione della corruzione in coordinamento con l'Organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 (ODV) e con il coinvolgimento e la partecipazione del Direttore Generale, del Risk Controller e del Responsabile Amministrazione ed Organizzazione, è stato condiviso dai membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Piano è stato adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 26 gennaio 2016.

Il Piano sarà consegnato a tutto il personale neoassunto al momento della presa di servizio; al personale già in servizio, l'adozione del Piano ed i suoi aggiornamenti saranno comunicati, tramite specifiche comunicazioni interne.

SOGGETTI COINVOLTI NELL'ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Si descrivono i soggetti coinvolti nell'attività di prevenzione della corruzione all'interno di AOF, con l'indicazione dei relativi compiti e responsabilità:

- ✓ Consiglio di Amministrazione;
- ✓ Responsabile della prevenzione della corruzione;
- ✓ Direttore Generale;
- ✓ Dipendenti;
- ✓ Organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 (ODV);
- ✓ Collegio Sindacale;
- ✓ Organismi di controllo interno;
- ✓ Direzione Generale e Consiglio di Amministrazione (sistema disciplinare).

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione:

- ✓ designa il Responsabile della prevenzione della corruzione;
- ✓ adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione e i suoi aggiornamenti;
- ✓ adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione.

Responsabile della prevenzione della corruzione

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, nominato dal Consiglio di Amministrazione secondo i criteri previsti dalla Determinazione dell'ANAC n. 8/2015, è il soggetto incaricato di svolgere l'attività di prevenzione e di vigilanza sugli eventuali fenomeni di corruzione o di illegalità.

Tenuto conto delle dimensioni e della struttura della Società, il Responsabile della prevenzione della corruzione è stato individuato con un amministratore privo di deleghe gestionali.

Per AOF, il Responsabile della prevenzione della corruzione è il Dott. Jean Pierre Feo, nominato dal Consiglio di Amministrazione con delibera in data 18 novembre 2015.

I dati relativi alla nomina sono trasmessi all'ANAC con il modulo disponibile sul sito dell'Autorità nella pagina dedicata ai servizi on line.

Considerata la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e quelle previste dalla Legge 190/2012, le funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione devono essere svolte in costante coordinamento con quelle dell'Organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 (ODV).

Nell'ODV di AOF è prevista la partecipazione del ~~Il~~ Responsabile della prevenzione della corruzione, il quale partecipa alle riunioni dell'ODV nei casi in cui siano trattate tematiche inerenti i reati di cui alla Legge 190/2012, al fine di condividere e valutare le azioni di coordinamento con il Piano triennale di prevenzione della corruzione.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione:

- ✓ elabora il Piano triennale di prevenzione della corruzione e i suoi aggiornamenti;
- ✓ provvede a verificare, con il supporto di soggetti interni competenti per settore, l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità a prevenire i fenomeni corruttivi o comunque le situazioni di illegalità e propone la modifica del Piano quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività di AOF;
- ✓ collabora alla definizione di procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- ✓ entro il 15 dicembre di ogni anno (15 gennaio per il corrente anno, in funzione della proroga risultante dal Comunicato del Presidente dell'Autorità datata 25 novembre 2015), elabora la relazione annuale sull'attività svolta, la trasmette al Consiglio di Amministrazione e provvede alla sua pubblicazione sul sito web della Società.

Per lo svolgimento delle funzioni sopra elencate, il Responsabile della prevenzione della corruzione si avvale della collaborazione delle strutture interne competenti per settore e del Dirigente o di un Gruppo di lavoro.

<u>Direttore Generale e Responsabili di Funzione</u>

Il Direttore Generale e Responsabili di Funzione

- ✓ svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione;

- ✓ osservano e fanno osservare al personale che opera nella propria area le misure contenute nel Piano;
- ✓ assicurano l'osservanza del Codice Etico e verificano le ipotesi di violazione.

Dipendenti

I dipendenti:

- osservano le misure contenute nel Piano;
- segnalano le situazioni di illecito al proprio responsabile o alla Direzione Generale (sistema disciplinare).

Organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 (ODV)

L'Organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 (ODV):

- ✓ collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione, ai fini del monitoraggio, valutazione ed implementazione del funzionamento, efficacia e osservanza del Piano allo scopo di prevenire i reati contro la Pubblica Amministrazione;
- ✓ formula proposte di integrazione del Piano.

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale:

- ✓ collabora con il Consiglio di Amministrazione al perseguimento delle finalità anticorruzione;
- ✓ formula proposte di integrazione del Piano.

Organismi di controllo interno

Le funzioni aziendali di controllo (Risk Controller e Responsabile Antiriciclaggio, Funzione Internal Auditing, Funzione Compliance) considerano i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti.

Direzione Generale e Consiglio di Amministrazione (sistema disciplinare)

Il Responsabile della prevenzione della corruzione provvede alla segnalazione, per gli opportuni provvedimenti, delle violazioni accertate in materia di corruzione al Consiglio di Amministrazione.

AOF mutua, per quanto applicabile, il sistema disciplinare già adottato, all'interno del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, i poteri sono conferiti al Consiglio di Amministrazione.

INDIVIDUAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE

In ragione delle caratteristiche proprie di AOF e della natura e delle peculiarità dell'attività svolte, sono state individuate le principali aree a rischio connesse ai reati di corruzione / cattiva amministrazione.

L'analisi è stata effettuata tenendo conto del contesto esterno e interno in cui AOF opera. Con riferimento al contesto esterno, è stato analizzato il livello di rischio desumibile dalla natura della controparte (clienti e fornitori privati), dal tipo di servizio richiesto (factoring e fornitura beni e servizi), dall'area geografica di riferimento (Italia).

Con riferimento al contesto interno, l'analisi ha tenuto in considerazione gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa, al fine di identificare attraverso la mappatura dei processi le aree potenzialmente esposte a rischi corruttivi.

L'attività svolta è stata articolata nelle seguenti fasi: a) individuazione degli eventi di natura corruttiva che possono verificarsi in relazione all'operatività della Società; b) valutazione dei rischi potenziali in termini di impatto e probabilità; c) identificazione e programmazione delle misure di prevenzione, ossia dei presidi organizzativi e di controllo più idonei alla prevenzione / mitigazione del rischio (misure di controllo; misure di trasparenza; misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; misure di regolamentazione; misure di semplificazione dell'organizzazione/riduzione dei livelli/riduzione del numero degli uffici; misure di semplificazione di processi/procedimenti; misure di formazione; misure di sensibilizzazione e partecipazione; misure di rotazione; misure di segnalazione e protezione; misure di disciplina del conflitto di interessi; misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)) ; d) valutazione dei presidi esistenti.

In tema di sostenibilità economica e organizzativa, l'identificazione e la programmazione delle misure di prevenzione è stata effettuata tenendo in considerazione la capacità di attuazione da parte di AOF.

L'attività di valutazione dei rischi è rappresentata nella Mappatura dei processi, costituita da una Tabella allegata sotto la lettere "A", che individua le principali aree a rischio connesse ai reati di corruzione / cattiva amministrazione.

Nella valutazione dei rischi sono state prese in considerazione le principali attività di AOF, con l'individuazione delle seguenti aree:

1) esercizio del factoring in tutte le sue fattispecie operative e di ogni operazione diretta a facilitare l'incasso dei crediti derivanti dall'esercizio da parte di terzi di attività commerciali.
2) affidamento di lavori, forniture e servizi;
3) gestione del contenzioso attivo (monitoraggio crediti e attività di recupero crediti);
4) gestione del personale;
5) gestione delle ispezioni.

La Tabella allegata sotto la lettera "A" (Mappatura dei processi) costituisce una sintesi di una più ampia attività di rilevazione effettuata analizzando le "Probabilità di Impatto" e le "Responsabilità – Azioni – Misure".

Con riferimento alle "Probabilità di Impatto" sono stati individuati per ciascuna macro area a rischio:

- ✓ i processi in cui deve essere sviluppata la valutazione del rischio (processi sensibili);
- ✓ una sintetica descrizione del rischio;
- ✓ gli indici di valutazione della probabilità (discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del processo, valore economico, adeguatezza controlli);
- ✓ gli indici di valutazione dell'impatto (impatto organizzativo, impatto economico, impatto reputazionale, impatto immagine);
- ✓ la valutazione complessiva;
- ✓ il grado di rischio (1 – basso; 2 – medio/basso; 3 – medio; 4 – medio/alto; 5 – alto).

Gli indici di valutazione della probabilità e gli indici di valutazione dell'impatto sono stati desunti dalla "Tabella valutazione del rischio" di cui all'Allegato 5 (La valutazione del livello di rischio) del PNA 2013.

Con riferimento alle "Responsabilità – Azioni – Misure" sono stati individuati per ciascuna macro area a rischio:

- ✓ i processi in cui deve essere sviluppata la valutazione del rischio (processi sensibili);
- ✓ una sintetica descrizione del rischio;
- ✓ i soggetti coinvolti (strutture interne, organi deliberanti);
- ✓ il livello di rischio, ossia il grado di rischio risultante dall'analisi delle Probabilità di Impatto;

- ✓ le azioni e gli strumenti di prevenzione;
- ✓ le misure di prevenzione proposte.

SISTEMA DEI CONTROLLI

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 adottato da AOF, che comprende anche una prevenzione specifica nei confronti dei reati di corruzione previsti dal D.Lgs. 231/2001, definisce i poteri e le modalità di verifica che spettano all'ODV sull'attuazione del Modello organizzativo.

Ferma restando l'attività dell'ODV, al fine di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Piano e sull'efficacia ed adeguatezza dello stesso ed all'effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati, potrà essere presa in considerazione l'opportunità di elaborare un regolamento che:

- ✓ coordini le attività dell'ODV e del Responsabile della prevenzione della corruzione;
- ✓ preveda la definizione delle tipologie di controllo atte a prevenire i rischi di corruzione sia nell'ambito del Modello organizzativo che nell'ambito del Piano;
- ✓ disciplini le azioni di coordinamento (anche attraverso incontri) e il flusso di informazioni tra il Responsabile della prevenzione della corruzione, l'ODV e le funzioni aziendali che svolgono attività di controllo periodica nei rispettivi ambiti.

AOF monitora, misura e controlla l'insieme dei rischi (di mercato, di credito, operativi, reputazionali, compliance) secondo il seguente schema:

- ✓ controlli di primo livello - o controlli di linea – diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle attività e operazioni; i controlli sono effettuati all'interno delle stesse strutture che svolgono le rispettive attività e operazioni e sono disciplinati dalle procedure operative interne di settore;
- ✓ controlli di secondo e terzo livello effettuati dall'Internal Auditing, dalla Funzione Risk Management e Antiriciclaggio (Risk Controller) e dalla Funzione Compliance.

CODICE DI COMPORTAMENTO

La Legge 190/2012 prevede un richiamo al Codice di comportamento dei pubblici dipendenti (art. 54 D.Lgs. 165/2001, come sostituito dall'art. 1, comma 44, Legge 190/2012).

La norma non è direttamente applicabile a AOF, in quanto il citato art. 54, che si colloca nel Testo Unico del pubblico impiego (D.Lgs. 165/2001), si riferisce dipendenti delle pubbliche amministrazioni; tuttavia, AOF, ove necessario, dovrà integrare il Codice Etico approvato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 dal Consiglio di Amministrazione in data 21 dicembre 2004, avendo cura in ogni caso di attribuire particolare importanza ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di corruzione, secondo quanto precisato dalla Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015. La determinazione sopra richiamata prescrive inoltre che "il codice o le integrazioni a quello già adottato ai sensi del d.lgs. n 231/2001 hanno rilevanza ai fini della responsabilità disciplinare, analogamente ai codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni: l'inosservanza, cioè, può dare luogo a misure disciplinari, ferma restando la natura privatistica delle stesse. "Al fine di assicurare l'attuazione delle norme del codice è opportuno: a) garantire un adeguato supporto interpretativo, ove richiesto; b) prevedere un apparato sanzionatorio e i relativi meccanismi di attivazione auspicabilmente connessi ad un sistema per la raccolta di segnalazioni delle violazioni del codice."

Al fine di dare attuazione a quanto sopra, si reputa necessario che il Responsabile della prevenzione della corruzione, sentito il parere dell'ODV, provveda a verificare la rispondenza del Codice Etico già adottato da AOF a quanto previsto dalla Legge 190/2012, adottando anche come parametro di riferimento le Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001), contenute nella Delibera dell'ANAC n. 75/2013 del 24 ottobre 2013, per quanto applicabili.

TRASPARENZA

AOF non svolge attività di pubblico interesse; conseguentemente, con riferimento agli adempimenti funzionali al rispetto degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni previsti dalla Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, è tenuta a pubblicare sul sito internet aziendale nella sezione denominata "Società trasparente" i dati relativi alla propria organizzazione, in conformità a quanto disposto dall'allegato 1 della Determinazione dell'ANAC n. 8/2015 (Principali adattamenti degli obblighi di trasparenza contenuti nel d.lgs. n. 33/2013 per le società e gli enti di diritto privato controllati o partecipati da pubbliche amministrazioni), tenuto conto delle esigenze relative alla natura privatistica della stessa e alle attività svolte in regime concorrenziale. Gli adempimenti di pubblicazione concernono i dati di cui agli artt. 14 (dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico-amministrativo), 15 (dati relativi agli incarichi di consulenza e agli incarichi dirigenziali), 16, 17, 19, 20 e 21 (dati relativi al personale) e 29 (bilancio) del D.Lgs. 33/2013, il Piano triennale di prevenzione della corruzione, il nominativo del Responsabile della prevenzione della corruzione e la relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta.

ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

L'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 prevede che "i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."

Al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto dalla citata disposizione, fermo restando l'adeguamento delle procedure interne che disciplinano la selezione e l'assunzione del personale, AOF provvede ad inserire negli atti relativi all'avvio di ogni singola procedura selettiva la suddetta clausola ostativa e ad acquisire specifica dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, in merito all'insussistenza del divieto ex art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.

Con riferimento alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e ai contratti d'opera intellettuale, è necessario acquisire specifica dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, in merito all'insussistenza del divieto ex art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.

FORMAZIONE

La formazione riveste un'importanza cruciale nell'ambito della prevenzione della corruzione e dei fenomeni di illegalità. Si ritiene, pertanto, indispensabile implementare i programmi formativi già previsti nel Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 adottato da AOF, attraverso un mirato approfondimento delle tematiche della Legge 190/2012.

In tale ambito, al fine di prevenire e contrastare il fenomeno e fornire la massima informazione sulle situazioni concrete di rischio, è necessario definire interventi di formazione, rivolti a tutto il personale sia in posizione dirigenziale che non con la funzione di consentire a tutti i dipendenti di conseguire una piena conoscenza delle norme in materia di anticorruzione e sui contenuti del Piano.

Gli interventi formativi saranno così articolati attraverso un corso base a tutti i dipendenti; l'intervento formativo avrà il seguente contenuto:

- ✓ diffusione dei principi etici individuati nel Codice Etico adottato da AOF;
- ✓ modulo base sui reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- ✓ illustrazione dei contenuti del Piano, evidenziando i compiti affidati e il contributo a ciascuno richiesto ai fini dell'attuazione del medesimo;
- ✓ adempimenti funzionali al rispetto degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni (D.Lgs. 33/2013);
- ✓ responsabilità conseguenti alle violazioni e sistema disciplinare;
- ✓ illustrazione della finalità dell'istituto del "whistleblowing".

L'intervento formativo potrà inoltre prevedere approfondimenti sulla normativa sui reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, con illustrazione dei profili di rischio legati alle attività svolte nella società e dei compiti attribuiti ai vari ruoli aziendali.

Gli interventi formativi saranno coordinati dal Responsabile della prevenzione della corruzione e dall'ODV in collaborazione con le strutture di controllo interno e potranno essere organizzati anche con l'intervento di professionisti esterni con competenze specifiche sulle materie in questione.

In caso di nuove assunzioni o di assegnazione di nuovo personale alle strutture in cui è maggiormente presente il rischio di corruzione, saranno organizzati interventi formativi ad hoc.

Le attività formative saranno reiterate annualmente in seguito all'aggiornamento del Piano e in tutti i casi di modifiche legislative.

Inoltre, qualunque disposizione organizzativa rilevante in materia di anticorruzione verrà comunicata al personale attraverso i consueti canali informativi della società (comunicazioni di servizio).

TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALA ILLECITI

La Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 precisa che "in mancanza di una specifica previsione normativa relativa alla tutela dei dipendenti che segnalano illeciti nelle società, come già rappresentato nelle Linee guida in materia emanate dall'Autorità con determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, le amministrazioni controllanti promuovono l'adozione da parte delle società di misure idonee ad incoraggiare il dipendente a denunciare gli illeciti di cui viene a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro, avendo cura di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla segnalazione. A questo fine è utile assicurare la trasparenza del procedimento di segnalazione, definendo e rendendo noto l'iter, con l'indicazione di termini certi per l'avvio e la conclusione dell'istruttoria e con l'individuazione dei soggetti che gestiscono le segnalazioni."

Si richiama l'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001 (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti), che prevede quanto segue:

"1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni."

Al fine di definire gli aspetti applicativi sul c.d. "whistleblowing" e sull'adozione di misure per la tutela del "whistleblower" si rinvia al Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001, che regolamenta le modalità di segnalazione all'ODV.

A tutto il personale, sarà trasmessa una comunicazione interna contenente un avviso sulle modalità di segnalazione di eventuali anomalie.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, sentito il parere dell'ODV, provvederà inoltre a richiedere, ove necessario, l'implementazione del Codice Etico e/o il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001, al fine di assicurare di regolamentare in modo più compiuto l'iter del procedimento di segnalazione, adottando anche come parametro di riferimento le Linee guida emanate dall'ANAC con

determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 per le pubbliche amministrazioni, per quanto applicabili.

ROTAZIONE O MISURE ALTERNATIVE

La previsione di tale misura mira ad evitare uno dei principali fattori di rischio di corruzione, "costituito dalla circostanza che uno stesso soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione di processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti per ottenere vantaggi illeciti", come ribadito dall'ANAC nella Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015.

La richiamata Determinazione precisa inoltre che "la rotazione deve essere attuata compatibilmente con le esigenze organizzative d'impresa, implica una più elevata frequenza del turnover di quelle figure preposte alla gestione di processi più esposti al rischio di corruzione e non deve comunque tradursi nella sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico".

La possibilità di deroga all'applicazione di tale misura per il personale di AOF è motivata da fattori organizzativi e funzionali, tenuto conto della ridotta dimensione della stessa e della sua struttura organizzativa, del ridotto contingente di personale assegnato a ciascun ufficio e della presenza di figure professionali poco fungibili tra loro, che rendono, di fatto, di difficile attuazione lo strumento del "turnover".

Inoltre, in AOF la segregazione dei ruoli, compiti e responsabilità riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari situazioni ti in cui è maggiormente presente il rischio di corruzione.

MONITORAGGIO

Ferme restando le verifiche previste dal Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001, per un efficace monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, il Responsabile della prevenzione della corruzione, con il coordinamento dell'ODV e avvalendosi delle funzioni di controllo interno, provvede a:

- ✓ effettuare periodicamente verifiche di tipo campionario sulle aree a rischio, volte all'accertamento del rispetto di quanto previsto dal Piano;
- ✓ condurre ricognizioni periodiche sulla mappa delle aree a rischio reato al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività o della struttura aziendale;
- ✓ condurre attività di indagine per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Piano a seguito di segnalazioni pervenutegli;
- ✓ concordare con il responsabile della struttura organizzativa interessata le opportune azioni correttive, ove a seguito delle verifiche si rilevi una condizione di criticità.

L'esito di ogni attività dovrà essere documentata mediante apposito report.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 15 gennaio di ogni anno, elabora la relazione annuale sull'attività svolta (sulla base di uno schema definito dall'ANAC), la trasmette al Consiglio di Amministrazione e provvede alla sua pubblicazione sul sito web della società.

PIANIFICAZIONE AZIONI E ATTIVITÀ

Azioni ed attività	**Tempistiche**
FORMAZIONE DEL PERSONALE	
Corso base a tutti i dipendenti	Entro fine 2016
Corso dedicato ai dirigenti, ai referenti e al personale addetto alle attività maggiormente a rischio	Entro fine 2016
COORDINAMENTO ODV / RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE / SERVIZI DI CONTROLLO INTERNO	
Valutazione in ordine all'opportunità di elaborare un regolamento che: - coordini le attività dell'ODV e del Responsabile della prevenzione della corruzione; - preveda la definizione delle tipologie di controllo atte a prevenire i rischi di corruzione sia nell'ambito del Modello organizzativo che nell'ambito del Piano; - disciplini le azioni di coordinamento (anche attraverso incontri) e il flusso di informazioni tra il Responsabile della prevenzione della corruzione, l'ODV e le funzioni aziendali di controllo (Servizio Compliance, Servizio Controllo Interno e Servizio Gestione Rischi/Responsabile Funzione Antiriciclaggio).	Entro fine 2016
INDIVIDUAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE	
Valutazione e aggiornamento, ove ritenuto necessario, della Mappatura dei processi	Entro fine 2017
CODICE DI COMPORTAMENTO	
Verificare sulla rispondenza del Codice Etico già adottato da Aosta Factor S.p.A. a quanto previsto dalla Legge 190/2012	Entro fine 2016
TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALA ILLECITI	
Attivazione procedura per la gestione delle segnalazione da parte dei dipendenti	Entro fine 2017

MONITORAGGIO	
Avvio controlli calendarizzati	Entro fine 2017
GESTIONE DEL PERSONALE	
Revisione procedura operativa interna in materia di gestione delle risorse umane ed in materia di politiche di remunerazione	Entro fine 2018